



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Deliberazione n. 48 del 15-03-2021)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 16:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che con Decreto pubblicato sulla G.U. n. 28 del 28.02.2019, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati

dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2021, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare, complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, con riferimento ai medesimi dello scorso che pertanto restano invariati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote:

- 1 per mille, per fabbricati rurali ad agriturismo;
- 0 per mille per tutti gli altri immobili

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito TASI, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO della L. 28 dicembre 2015 n. 28, "Legge di Stabilità 2016" che all'art. 1 comma 14 lettera b dispone che il comma 669 viene sostituito come segue:

"Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

PRESO ATTO di quanto disposto dagli artt. 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", i quali introducono delle agevolazioni ai fini TASI, disponendo una riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuto pertanto urgente e necessario determinare le aliquote.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Con votazione unanime, legalmente resa

D E L I B E R A

1) **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE** le aliquote relative alla TASI da applicare per l'anno d'imposta 2021, come di seguit indicato:

- 1 per mille, per fabbricati rurali ad agriturismo;
- 0 per mille per tutti gli altri immobili

3) **DI APPLICARE** ai sensi di quanto disposto dagli artt. 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", le agevolazioni ai fini TASI, disponendo una riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

4) **DI DARE ATTO** che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;

5) **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di

immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;

6) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

7) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

8) Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 del dlgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

15-03-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

15-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 19-03-2021 per 15 gg. consecutivi.

Lì 19-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 15-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE